

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 377 DEL 20/07/2018

Pratica n. 28997 del 20/07/2018


STRUTTURA PROPONENTE	
CODICE CRAM	Obiettivo Funzione:

OGGETTO	Approvazione della bozza di rinnovo del precedente atto di comodato per uso non oneroso di porzione di terreno sito in Comune di Capranica (VT), località Vico Matrino da sottoscrivere con la Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini, proprietaria del medesimo fondo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Dott.ssa Vianella Di Pietro)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Stefano Sbaffi)
		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

Il Direttore Generale _____

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>377</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>20/07/2018</u>

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN. 377 DEL 20/07/2018

OGGETTO: Approvazione della bozza di rinnovo del precedente atto di comodato per uso non oneroso di porzione di terreno sito in Comune di Capranica (VT), località Vico Matrino da sottoscrivere con la Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini, proprietaria del medesimo fondo.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014;
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della legge regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che nel descritto patrimonio era compreso il complesso immobiliare componente lo Stabilimento per la lavorazione della nocciola, sito in località Vico Matrino del Comune di Capranica (VT), il quale, come da atto di concessione amministrativa precaria del 06/06/1975, venne affidato alla Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini e successivamente, previa deliberazione n. 987 del 22/12/2009, alienato alla medesima concessionaria con

atto a rogito del notaio Fortini di Viterbo rep. 43.274/2009, trascritto a Viterbo il 22/01/2010 al n. 887 di formalità;

PRESO ATTO che su porzione del relativo terreno di pertinenza, censito in catasto al foglio 5 particella 76 di ha 3.59.00 (Ente Urbano), l'Agenzia, in adempimento ai propri compiti sperimentali/dimostrativi e avendone facoltà, aveva impiantato, a proprie cure e spese, apposito campo catalogo della superficie di circa ha 1.50.00 in cui sono radicate circa 60 piante di nocciolo di diversa varietà;

ATTESO che tra i compiti affidati ad ARSIAL sono comprese le iniziative atte a tutelare la diversità biologica attraverso la conservazione delle risorse genetiche, per cui si ritiene indispensabile proseguire l'attività sperimentale/dimostrativa attinente alla collezione varietale del nocciolo, già posta in essere presso il campo prova di Vico Matrino;

ATTESO che con Deliberazione del Direttore generale n. 369 del 07/12/2012, formalizzata con atto rep. 44/13, ARSIAL aveva disposto di acquisire in comodato d'uso non oneroso, per la durata di anni 5 (cinque) e non tacitamente rinnovabile, la porzione di terreno in argomento di circa ha 1.50.00, sito in Comune di Capranica, località Vico Matrino;

ATTESO che ARSIAL, al fine di proseguire l'attività sperimentale/dimostrativa posta in essere sulla porzione di terreno di proprietà della Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini, ritiene necessario rinnovare l'affidamento in comodato d'uso, ormai prossimo alla scadenza, ovvero al 31/07/2018, alle medesime condizioni contemplate nel precedente atto;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI ACQUISIRE, in regime di comodato d'uso non oneroso, il rinnovo del precedente atto rep. 44/13 ormai prossimo alla scadenza, ovvero al 31/07/2018, per la durata di anni 5 (cinque), la porzione di terreno di circa ha 1.50.00, di proprietà della Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini, censito al Foglio 5 particella 76 del Comune di Capranica, al fine di proseguire l'attività sperimentale/dimostrativa, già avviata dall'Agenzia, per la conservazione genetica e varietale del nocciolo.

DI DEFINIRE che il comodato d'uso viene concesso dalla Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini con le modalità, vincoli e prescrizioni di cui all'Atto di comodato costituente l'allegato "A".

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente lo schema di atto comodato d'uso.

DI DEMANDARE alla competente Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti i successivi adempimenti amministrativi.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23	1			x		x	
D. Lgs 33/2013	30	1			x		x	

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

ATTO DI AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO**TRA**

La **Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini**, Società Cooperativa Agricola con sede legale in località Vico Matrino n. 4 del Comune di Capranica (VT), iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo – Codice Fiscale e Partita IVA 00060700564, di seguito denominata "**Cooperativa**", rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e quindi legale rappresentante

"proprietaria"

E

L'**Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio**, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, Codice Fiscale 04838391003, di seguito denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata dall'Amministratore Unico **dr. Antonio Rosati**, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014.

"comodatario"

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art. 12 della legge regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- che nel patrimonio immobiliare dell'Agenzia era compreso, tra l'altro, lo Stabilimento per la lavorazione delle nocciole, costituito da fabbricati e annesso terreno di pertinenza, il quale, come da Atto di concessione precaria del 06/06/1975, venne affidato alla Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini e successivamente, previa deliberazione n. 987 del 22/12/2009, alienato alla medesima concessionaria con atto a rogito del notaio Fortini di Viterbo rep. 43.274/2009, trascritto a Viterbo il 22/01/2010 al n. 887 di formalità;
- che su porzione del descritto terreno di pertinenza, sito in Comune di Capranica (VT), Località Vico Matrino, censito al catasto di detto Comune al foglio 5 con la particella 76, con superficie di ha 3.59.00 (Ente Urbano), l'ex ERSAL, in adempimento ai propri compiti sperimentali/dimostrativi e avendone facoltà, ebbe a realizzare da oltre un ventennio, a proprie cure e spese, apposito campo catalogo della superficie di circa ha 1.50.00 in cui sono radicate 60 piante di nocciolo di diversa varietà;
- che ad ARSIAL permane l'onere per la tutela della diversità biologica attraverso la

conservazione delle risorse genetiche, per cui si ritiene indispensabile proseguire l'attività sperimentale/dimostrativa attinente alla collezione varietale del nocciolo, già posta in essere presso il campo prova di Vico Matrino, attualmente di proprietà della Cooperativa;

- che con Deliberazione del Direttore generale n. 369 del 07/12/2012, formalizzata con atto rep. 44/13, ARSIAL aveva disposto di acquisire in comodato d'uso non oneroso, per la durata di anni 5 (cinque) e non tacitamente rinnovabile, la porzione di terreno in argomento di circa ha 1.50.00, sito in Comune di Capranica, località Vico Matrino;
- che ARSIAL, al fine di proseguire l'attività sperimentale/dimostrativa posta in essere sulla porzione di terreno di proprietà della Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini, ritiene necessario rinnovare l'affidamento in comodato d'uso, ormai prossimo alla scadenza, ovvero al 31/07/2018, alle medesime condizioni contemplate nel precedente atto;
- che è opportuno formalizzare quanto preconstituito dall'ex ERSAL sul terreno con apposito atto di comodato d'uso che garantisce la custodia e l'integrità del menzionato nocciolo sperimentale, esonerando, nel contempo, la Cooperativa da eventuali responsabilità civili e penali;
- che ARSIAL, con Determinazione direttoriale n. del ha disposto di acquisire in comodato d'uso non oneroso, per la durata di anni 5 (cinque) e non tacitamente rinnovabili, il rinnovo del precedente atto rep. 44/13, del cespite immobiliare di che trattasi.

TUTTO CIÒ PREMesso

La **Cooperativa Produttori di Nocciole dei Colli Cimini e Sabatini**, come sopra rappresentata, concede in comodato d'uso, non oneroso, **all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio**, la porzione di terreno pari ad ha 1.50.00, di proprietà della Cooperativa, sito in Comune di Capranica (VT), località Vico Matrino, censito al foglio 5, particella 46, con superficie di detto Comune.

L'affidamento in comodato non oneroso, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito del consentito comodato d'uso, ARSIAL si impegna a mantenere integro il terreno affidato, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate volte alla tutela dell'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso della Cooperativa, sono a totale carico dell'Agenzia, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

Art. 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Durata dell'atto

L'affidamento in comodato d'uso ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e non è tacitamente rinnovabile.

Qualora richiesto, e verificato il permanere delle attuali condizioni, si provvederà alla sottoscrizione di apposito atto avente ad oggetto il rinnovo dell'affidamento alle medesime condizioni contemplate nel presente atto.

Art. 3

Responsabilità del custode/comodatario

Il comodatario prende in affidamento e si costituisce sorvegliante del terreno nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

Egli esonera e malleava espressamente la Cooperativa da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero essere causati da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.

La Cooperativa dichiara che non intende partecipare alla gestione dell'attività che il comodatario esplicherà facendo uso del terreno oggetto del presente atto.

La parte affidataria, inoltre, dichiara che la Cooperativa è estranea ad ogni responsabilità connessa con la gestione del bene oggetto del presente atto.

Art. 4

Obblighi ed oneri del comodatario

Il comodatario è autorizzato all'utilizzo del bene affidato mediante attività che non modificano lo stato originario dell'immobile.

E' fatto obbligo al comodatario di agire con ogni mezzo consentito ai fini della salvaguardia dell'integrità del bene affidato, provvedendo – ove lo ritenesse necessario – ad apporre recinzioni e/o altri accorgimenti atti a mettere in sicurezza i luoghi dati in custodia.

Resta inteso che le spese sostenute dal comodatario a questo fine rimarranno a suo esclusivo carico, così come a suo carico verranno imputate eventuali spese per il ripristino originario dei luoghi e, ove del caso, per il risarcimento di danni causati da tale attività

Art. 5

Divieti

E' fatto divieto assoluto porre in essere sul terreno dato in comodato opere e/o manufatti. Ove esse concorrano alla salvaguardia del bene, ovvero esse consentano un parziale utilizzo dell'immobile con opere provvisorie e rimovibili, esse potranno essere consentite previo acquisizione del progetto e successivo formale consenso del proprietario.

Art. 6

Indennità di custodia

Al comodatario non sarà riconosciuta alcuna indennità per la salvaguardia del bene affidato.

Art. 7

Revoca

E' fatto divieto al conduttore di concedere in affitto o locazione, in tutto o in parte, il terreno dato in comodato d'uso.

E' altresì vietato cedere comunque ad altri il godimento del bene in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, così come mutare, in tutto o in parte, la destinazione del terreno oppure svolgere attività incompatibili od in contrasto con quelle svolte dall'Agenzia.

Qualunque comportamento contrario da parte del comodatario comporterà l'immediata revoca dell'affidamento in custodia.

Art. 8

Migliorie

Qualora richiesto, al comodatario è fatto obbligo, entro e non oltre i termini stabiliti dalla Cooperativa, rilasciare l'immobile nello stato di fatto in cui è stato affidato e al medesimo non saranno riconosciute eventuali migliorie apportate e non asportabili.

Art. 9

Recesso

La Cooperativa si riserva la facoltà, qualora necessario per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, di rientrare anticipatamente in possesso di tutto o parte del terreno oggetto di affidamento, inviando preavviso scritto al comodatario, almeno 6 (sei) mesi prima della data di occupazione.

Art. 10

Sanzioni

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza, naturale anticipata, il comodatario dovrà corrispondere alla Cooperativa una indennità giornaliera, per l'abusiva occupazione, pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte proprietaria di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo del bene.

Art. 11

Risoluzione

L'inadempienza da parte del comodatario di qualunque dei patti contenuti nei precedenti articoli, produrrà ipso iure la risoluzione del contratto stesso.

Art. 12

Sostituzione e rappresentanza

E' riservata alla Cooperativa la più ampia facoltà di farsi sostituire o rappresentare da altri Enti o Istituti nei diritti, poteri ed obblighi ad esso derivanti dal presente atto e nel relativo esercizio.

Art. 13

Registrazione e bolli

La registrazione e le relative spese di bollo conseguenti e susseguenti al presente atto sono a totale carico del comodatario da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

Art. 14

Foro competente

In caso di insorgenti controversie, in merito all'applicazione del presente atto di affidamento in custodia non onerosa, è competente il Foro di Roma.

Letto e sottoscritto in data _____

IL COMODATARIO
ARSIAL

LA COOPERATIVA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il custode dichiara di aver letto gli artt. 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente atto, per cui approva i medesimi e le clausole in essi contenuti.

IL COMODATARIO
ARSIAL